



## **IMA Bonvesin**

Istituto MARIA AUSILIATRICE delle Salesiane di Don Bosco  
Via Bonvesin de la Riva, 12 - 20129 MILANO  
Tel. 02 7015121 - Fax 02 70151255  
[segreteria@scuolabonvesin.it](mailto:segreteria@scuolabonvesin.it) - [www.scuolabonvesin.it](http://www.scuolabonvesin.it)

# **REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

## INDICE

Art. 1	Finalità e riferimenti normativi
Art. 2	Organi collegiali e d'Istituto
Art. 3	Consiglio d'Istituto
Art. 4	Collegio dei Docenti
Art. 5	Consiglio di Classe
Art. 6	Assemblee dei Genitori
Art. 7	Comitato dei Genitori
Art. 8	Assemblee degli Studenti
Art. 9	Rappresentanti di Classe
Art. 10	Assemblea generale degli Studenti
Art. 11	Comitato degli Studenti
Art. 12	Consulta Provinciale degli Studenti
Art. 13	Comitato tecnico scientifico
Art. 14	Modifiche al Regolamento

## **Art. 1 FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Gli organi collegiali sono istituiti per favorire la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori al funzionamento della scuola, nello spirito del Progetto Educativo, affinché l'Istituto "Maria Ausiliatrice" realizzi una comunità culturale/educativa che interagisca con la più vasta comunità cittadina e nazionale, secondo i principi cui si ispira come Scuola cattolica e secondo la legge vigente per le Scuole paritarie (L. 62/2000).

Si citano le principali norme ministeriali in merito.

- a) *"Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola. Il Regolamento d'Istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento"* (C.M. 18 marzo 2003, n° 31).
- b) *"Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella Consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali"* (C.M. 192/2000).

Altra normativa in materia di organi collegiali per le scuole paritarie fa riferimento ai seguenti articoli legislativi:

- a) la legge 62/2000 all'art. 1 comma 4 lettera C, pone come condizione per il riconoscimento della parità scolastica : *"l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica"*;
- b) il DM 267/2007 all'art. 1 comma 6 lettera C precisa che il soggetto richiedente la parità scolastica deve dichiarare: *"l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 249/1998"*;
- c) il DM 83/2008 al punto 3.4 lettera C ribadisce che le scuole che chiedono la parità devono dichiarare: *"l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica"*.

Il riferimento è sempre alle seguenti norme:

- a) D.P.R. 416/74;
- b) O.M. 215/91 e successive modifiche;
- c) D.P.R. 467/96 e successive modifiche.

Per quanto riguarda le elezioni degli OOCC:

- a) D.P.R. 416/74;
- b) O.M. 215/91 e successive modifiche;
- c) D.P.R. 467/96 e successive modifiche.

## **Art. 2 ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO**

Sono organi collegiali d'Istituto:

- il Consiglio di Istituto,
- il Collegio docenti,
- il Consiglio di Classe,
- l'Assemblea di classe o di interclasse (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) dei genitori,
- l'Assemblea generale dei genitori,
- il Comitato Genitori,
- l'Assemblea di classe degli studenti per le scuole superiori,

- l'Assemblea generale degli studenti per le scuole superiori,
- il Comitato studenti per le scuole superiori,
- il Comitato tecnico scientifico (se costituito).

La ratifica di ogni delibera relativa all'attività educativa e organizzativa nelle sue linee generali è riservata alla Direttrice (in qualità di gestore), come responsabile dell'Istituto "Maria Ausiliatrice".

### **Art. 3 CONSIGLIO DI ISTITUTO**

#### *3.1. Composizione*

Il Consiglio di Istituto è costituito da: Direttrice dell'Istituto (in qualità di gestore), Coordinatori/Coordinatrici delle attività educative e didattiche, Economa, Segretaria, rappresentanti dei Docenti, rappresentanti dei Genitori e (per le scuole superiori) Studenti. I consiglieri rimangono in carica 3 anni scolastici. Coloro che nel triennio perdessero i requisiti per essere eletti, verranno sostituiti dal primo dei non eletti della componente corrispondente.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive, fino al rinnovo del Consiglio, da effettuare entro il primo trimestre dell'anno scolastico.

Tutti i docenti hanno voto attivo e passivo, non sono eleggibili i supplenti.

I consiglieri in carica sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto è eletto dal Consiglio fra i Genitori del Consiglio stesso. il Vice-Presidente è la Direttrice della casa.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente con cadenza trimestrale, o quando emerga qualche necessità.

La convocazione avviene mediante O.d.G. comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

#### *3.2. Componenti esterni*

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte a tutte le componenti della scuola (Genitori-Studenti-Docenti) e, su invito del Consiglio stesso, a persone esterne alla scuola. È facoltà del Presidente concedere la parola.

#### *3.3. Funzioni*

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe, svolge le seguenti funzioni:

- potere consultivo per quanto concerne l'organizzazione della vita e delle attività della scuola;
- stimolo, controllo e verifica sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto, in particolare,

- cura l'applicazione del progetto educativo e formula proposte per il suo aggiornamento;
- propone iniziative atte a favorire l'educazione permanente di tutte le componenti della Comunità scolastica.

#### *3.4. Potere*

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe, per quanto riguarda:

- l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

- i criteri per la progettazione, programmazione e l'attuazione di attività extrascolastiche, complementari, di visite e viaggi di istruzione, progetti e sperimentazioni;
- la richiesta di contributi ministeriali o presso Enti dai quali è esigita la delibera del Consiglio d'Istituto;
- la promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni, di esperienze e di eventuali iniziative di collaborazione;
- la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

### 3.5. *Compiti*

Il Consiglio d'Istituto esplica funzioni di proposta circa:

- il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e, fatta salva l'autonomia amministrativa dell'Ente Gestore, il conseguente adeguamento delle rette;
- le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive;

Il Consiglio d'Istituto approva l'adozione del Regolamento interno dell'Istituto e le eventuali modifiche da apportare al medesimo.

### 3.6. *Maggioranza*

Ogni decisione del Consiglio d'Istituto è presa a maggioranza assoluta dei votanti.

### 3.7. *Validità*

La seduta del Consiglio d'Istituto è solo in presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni, un consigliere decade dal suo mandato e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in orario extra-scolastico.

Le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubblicate, per estratto, nell'apposito Albo.

## **Art. 4 COLLEGIO DEI DOCENTI**

### 4.1 *Composizione*

Il Collegio dei docenti (C.D.) è costituito dai docenti che insegnano nello stesso ordine e grado di scuola; è presieduto dalla ~~Co~~ordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche che lo convoca, di norma, almeno ogni due mesi, in orario extra-scolastico.

Le funzioni di segretario del C.D. sono attribuite dalla ~~Co~~ordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche ad uno dei docenti.

Il Collegio Docenti elegge tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto.

Nell'adottare le proprie proposte il C.D. tiene presenti i pareri indicati delle assemblee dei genitori e (per la Scuola secondaria di Secondo Grado) degli studenti.

Nel rispetto della complessità dell'Istituto, il Collegio dei Docenti propone, a maggioranza assoluta, l'organizzazione dell'attività educativo-didattica.

### 4.2 *Compiti*

Spetta al Collegio dei Docenti:

- a) individuare linee-guida in materia di funzionamento didattico della Scuola;

- b) collaborare attivamente alla formulazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione delle attività scolastiche;
- c) proporre integrazioni ai programmi di insegnamento in relazione alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo;
- d) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- e) esprimere pareri per formulare proposte sugli argomenti all'O.d.G. delle riunioni del Consiglio di Istituto;
- f) provvedere all'adozione dei libri di testo;
- g) promuovere iniziative di sperimentazione e di aggiornamento per i docenti;
- h) esaminare, su proposta dei Consigli di Classe, i casi di irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile ricupero;
- i) collaborare nel proporre e organizzare interventi su tematiche educative, per i Genitori.

## **Art. 5 CONSIGLIO DI CLASSE**

### *5.1. Composizione*

Il Consiglio di Classe (C.d.C.) è costituito da tutti i Docenti della classe. È convocato e presieduto dalla Coordinatore/Coordinatrice attività educative e didattiche o da suo delegato, docente della classe.

- Il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche attribuisce il compito di segretario a uno dei Docenti del C.d.C., a cui spetta il compito di redigere il verbale.
- Il Consiglio di Classe si riunisce ordinariamente una/due volte al trimestre/quadrimestre, in ore extra-scolastiche.

Sono eletti secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6 del presente regolamento e fanno parte e partecipano secondo le modalità previste dal regolamento elettorale degli organi collegiali (GP1 10):

- nella Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti;
- nella Scuola Secondaria di primo grado, due rappresentanti dei genitori;
- nella Scuola Secondaria di secondo grado, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti;
- esperti, se invitati dalla Coordinatore/Coordinatrice attività educative e didattiche.

Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

### *5.2. Compiti*

Spetta al Consiglio di Classe

- a) progettare, programmare ed attuare il piano di studi/attività educative a livello di classe;
- b) formulare al C.D. proposte in ordine all'organizzazione dei servizi e ad iniziative di sperimentazione;
- c) esaminare e proporre soluzioni relative alle attività facoltative, alla flessibilità oraria, all'ampliamento dell'offerta formativa;
- d) proporre la convocazione dell'Assemblea di Classe degli alunni e/o dei genitori.

È di competenza del C.d.C., con la sola presenza dei docenti, la realizzazione dei piani di studio e

la valutazione periodica e finale degli alunni.

## **Art. 6 ASSEMBLEA DI CLASSE, DI INTERCLASSE E GENERALE DEI GENITORI**

### *6.1. Composizione – Convocazione*

L'Assemblea di Classe dei genitori è costituita dai Genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli allievi della classe e viene convocata dal Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche o dai rappresentanti dei Genitori della classe, d'intesa con il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

L'Assemblea è presieduta da chi la convoca e possono partecipare:

- Direttrice dell'Istituto
- Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e gli insegnanti della classe;
- studenti (solo per la Scuola Secondaria di Secondo Grado), se espressamente invitati.

L'Assemblea è convocata su argomenti educativo-didattici o organizzativi di interesse della classe.

L'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza relativa delle famiglie degli alunni.

L'Assemblea è convocata mediante l'O.d.G. redatto da chi la convoca, controfirmato da Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche, se non è da lui/lei convocata, e inviato a tutti gli interessati - normalmente - cinque giorni prima della data di convocazione.

Il verbale è redatto da un rappresentante di classe.

### *6.2. Compiti*

L'Assemblea di Classe dei Genitori è invitata a:

- riflettere su temi di ordine educativo relativi alla classe;
- dare indicazioni in ordine al progetto educativo e favorire l'organizzazione delle varie iniziative ed attività della classe e della Comunità scolastica;
- dare contributi sugli argomenti all'O.d.G. delle riunioni del Consiglio di Istituto;
- collaborare per la realizzazione di quanto emerso dall'Assemblea.

### *6.3. Elezioni Rappresentanti*

L'Assemblea di Classe dei Genitori elegge, al suo interno, due rappresentanti:

- tutti i Genitori (o chi ne fa legalmente le veci) della classe sono eleggibili, tranne quanti preventivamente chiedono di non essere eletti;
- l'elezione avviene a maggioranza relativa;
- in ogni scheda si indicano due nominativi;
- i rappresentanti in carica sono rieleggibili;
- qualora un rappresentante si dimetta, viene sostituito dal primo dei non eletti;

Nelle votazioni assembleari:

- ogni Genitore dispone di un voto "pro capite";
- non sono ammesse deleghe;

#### 6.4. *I Rappresentanti*

I Rappresentanti di classe dei Genitori possono

- convocare, d'intesa con Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche, l'assemblea di classe dei Genitori, redigendone l'O.d.G. e inviandolo al Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e a tutti i genitori della classe;
- moderare lo svolgimento delle assemblee, se da loro convocate;
- partecipare ai Consigli di Classe, se invitati dalla Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche;
- tenere la comunicazione con il ~~Coordinatore/tutor~~ l'Assistente di classe sui problemi didattici e disciplinari;
- informare i genitori assenti alle assemblee su quanto emerso ~~dalle~~ nelle riunioni.

#### 6.5. *Assemblea interclasse*

L'Assemblea dei genitori di interclasse è costituita dai genitori delle classi parallele.

È convocata ~~dalla~~ Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche su argomenti educativo-didattici o organizzativi di interesse delle classi stesse.

#### 6.6. *Assemblea generale*

L'Assemblea generale dei genitori è costituita da tutti i Genitori, o da chi ne fa legalmente le veci, degli studenti di un determinato ordine e grado di scuola o anche da più ordini e gradi di scuole.

Viene convocata al bisogno dalla Direttrice o dal Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche su tematiche educativo-didattiche ed organizzative di interesse di tutti gli alunni.

Presiede il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche che incarica un genitore di stendere i verbali delle riunioni.

All'Assemblea possono partecipare, oltre ~~alla~~ Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e la direttrice, gli insegnanti delle classi interessate e gli studenti rappresentanti della Secondaria di Secondo Grado, se espressamente invitati.

### **Art. 7 COMITATO DEI GENITORI**

#### 7.1. *Composizione*

Il Comitato dei genitori è costituito dai Rappresentanti di classe dei genitori.

Si riunisce per convocazione della Direttrice o del ~~Coordinatore/Coordinatrice~~ delle attività educative e didattiche o per autoconvocazione, dopo averlo/la informato/a e presentato allo/a stesso/a l'O.d.G. almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Comitato dei Genitori, al suo interno, nomina un referente che cura la comunicazione con la Direttrice e il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e coordina l'attività del comitato.

#### 7.2. *Compiti*

Spetta al Comitato dei Genitori:

- proporre linee e tematiche per la formazione permanente dei genitori in ordine al diritto-dovere di una partecipazione responsabile e qualificata all'educazione dei figli;

- studiare opportunità di incontro e di appartenenza alla scuola come Comunità educativa;
- trovare modalità per coinvolgere i genitori sulle proposte.

## **Art. 8 ASSEMBLEE DI CLASSE, INTERCLASSE E GENERALE DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

### *8.1. Composizione e Finalità*

L'Assemblea di Classe degli studenti è costituita da tutti gli studenti della classe.

Viene convocata, ordinariamente, dai Rappresentanti di Classe o da due terzi dei componenti della classe, d'intesa con il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un suo delegato.

Si svolge durante l'orario scolastico per un'ora scolastica ogni due mesi.

Finalità dell'Assemblea di Classe degli studenti:

- favorire una presa di coscienza dei problemi del mondo giovanile, studentesco, sociale, politico, ecclesiale;
- collaborare attivamente all'attuazione del progetto educativo, alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative e attività della classe e della comunità scolastica;
- esprimere pareri e formulare proposte sugli argomenti all'O.d.G. delle riunioni del Consiglio di classe.

All'assemblea assiste il Docente dell'ora e/o l'Assistente di classe e/o, se necessario, il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un suo delegato.

Possono inoltre assistervi gli insegnanti della classe.

L'Assemblea è convocata mediante O.d.G. redatto da chi convoca l'assemblea, comunicato per iscritto al Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche. almeno tre giorni scolastici prima della data di convocazione proposta, salvo casi di particolare urgenza, per averne l'autorizzazione.

L'Assemblea elegge, al suo interno, due rappresentanti di classe.

Affinchè l'Assemblea sia valida occorre la presenza dei due terzi dei componenti della classe.

Nelle decisioni o votazioni assembleari non sono ammesse deleghe.

## **Art. 9 RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

I Rappresentanti di Classe degli studenti della Secondaria di Secondo Grado sono due e sono eletti dall'Assemblea di classe tenendo presente che:

- tutti gli allievi della classe sono eleggibili;
- sono eletti con voto segreto a maggioranza relativa;
- in caso di parità si effettuerà una seconda votazione con i candidati che sono risultati a pari merito. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti a maggioranza relativa.
- in caso di rinuncia di uno dei due candidati eletti, è sostituito dal primo dei non eletti.

## **Art. 10 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

L'Assemblea studentesca d'Istituto è la riunione di tutti gli studenti dell'Istituto, come "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" (D.P.R. 416, 31 maggio 1974, art. 43).

L'Assemblea d'Istituto può anche articolarsi in assemblee di interclasse, convocate secondo le stesse modalità dell'assemblea d'Istituto.-

L'Assemblea d'Istituto viene convocata dal comitato degli studenti o su richiesta del 50% degli studenti stessi.

Si svolge durante l'orario scolastico per una giornata scolastica al trimestre/pentamestre oppure in orario non scolastico (ore 14.30 - massimo ore 18.00).

Le ore destinate alle Assemblee d'Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche può intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

## **Art. 11 COMITATO DEGLI STUDENTI DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

### *11.1. Composizione*

Il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti di classe degli studenti della Secondaria di Secondo Grado e dai Rappresentanti di Istituto.

Si riunisce per convocazione del Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche o di un suo delegato su richiesta degli alunni o, fuori dall'orario scolastico, per autoconvocazione, a seguito di autorizzazione del Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

### *11.2. Compiti*

Spetta al Comitato:

- proporre la data di convocazione;
- redigere l'O.d.G;
- scegliere a maggioranza il moderatore dell'Assemblea;
- presentare la data di convocazione, l'O.d.G. e il nominativo del moderatore alla Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e, per conoscenza, alla Direttrice dell'Istituto, almeno cinque giorni prima della data proposta per l'Assemblea, salvo casi di particolare urgenza.
- redigere il verbale da consegnare al Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche e alla Direttrice dell'Istituto;
- rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere e coordinare nell'istituto pubblicazioni di carattere scolastico e parascolastico, dopo averne avuto l'autorizzazione del Coordinatore/Coordinatrice delle attività educative e didattiche, a cui spetta di prendere visione di ogni pubblicazione e di autorizzarne la diffusione.

## **Art. 12 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI**

La Consulta Provinciale degli studenti è costituita da due Rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore della provincia. Detta Consulta si riunisce in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'Ufficio scolastico provinciale che le assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica (D.P.R. 567/96 e successive modifiche).

### **Art. 13 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo con funzioni consultive e propositive per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. E' costituito se richiesto e opportuno. È lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare alleanze. È composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Per garantire il controllo dei processi attivati è opportuno che i membri dello stesso si incontrino almeno due/tre volte all'anno e duri in carica almeno per un triennio, qualora fosse istituito.

### **Art. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Istituto.

Documenti di riferimento al presente Regolamento sono i seguenti: Il Progetto Educativo dell'Istituto, la Dichiarazione *Gravissimum educationis* (1965), la Dichiarazione *La Scuola Cattolica*. della Sacra Congregazione per l'Educazione cattolica (Roma 1977), le linee di politica scolastica dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Approvato dal Consiglio della Casa il 6 novembre 2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 1° marzo 2023

Adottato dai Collegi Docenti:

- Infanzia
- Primaria
- Secondario 1°
- Secondaria 2°

La Direttrice  
*Sr Cristina Merli*